

Argomento: Sistema di Gestione Aziendale

Iperammortamento per tutti

ROBERTO LENZI

Circolare dello Sviluppo economico supera le istruzioni fornite nel marzo del 2017 Cade l'obbligo d'interconnessione tra i beni agevolati L'iperammortamento apre a (quasi) tutte le tipologie di investimenti. Con la circolare n. 295485 del 1° agosto 2018, il ministero dello sviluppo economico prevede che per i macchinari più semplici vengano ridotti i requisiti per l'ammissibilità, per esempio facendo cadere l'obbligo dell'interconnessione (previsto dalla precedente circolare del 30 marzo 2017): non è quindi più necessario interconnettere i beni per «far cooperare tutte le risorse produttive attraverso il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program». L'interconnessione non è richiesta per i beni che sono progettati per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, dunque quasi tutti i beni acquisiti dalle piccole e medie imprese.



Lo stesso ministero cita come esempio macchinari molto semplici come trince, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione, tutte tipologie di beni per le quali le imprese, fino all'ufficializzazione dei nuovi chiarimenti, si ponevano dubbi di ammissibilità all'iperammortamento. La difficoltà di collocazione tra i beni ammissibili consisteva nel fatto che tali beni sono governati da elaboratori molto semplici, che prevedono l'intervento dell'uomo per avviare la produzione. Difficilmente potevano rispettare il requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, che rappresenta il secondo dei cinque requisiti previsti dalla circolare 30 marzo 2017. Per questa tipologia di beni, il Mise adesso «ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, che rappresenta il secondo dei cinque requisiti previsti dalla circolare 30 marzo 2017, non è necessario interconnettere i beni per «far cooperare tutte le risorse produttive attraverso il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program». L'interconnessione non è richiesta per i beni che sono progettati per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, dunque quasi tutti i beni acquisiti dalle piccole e medie imprese.

contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo». Il contrasto con la circolare del 30 marzo 2017 sembra evidente. Le macchine che sono progettate per un unico ciclo di lavoro o per un' unica lavorazione completamente standardizzata non hanno più l' obbligo di interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. La stessa non ha più neanche l' obbligo di dover scambiare dati/informazioni e istruzioni col **sistema di gestione aziendale** per poter ricevere una commessa e la relativa ricetta, salvare e scaricare programmi. È sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, requisiti che ogni macchina doveva già avere nella precedente versione. A questo punto le imprese devono ricontrollare gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2017 e vedere se alcuni di quelli agevolati solo tramite il superammortamento del 140% sono idonei, alla luce della nuova circolare, ad essere iperammortizzati al 250%. Questa possibilità rimarrà attuabile se riusciranno, entro la fine del 2018, a inserire sul bene un sistema che permetta di trasferire dati in uscita. La data di trasferimento dati, codificata, diventa quella idonea a determinare l' interconnessione del bene e fissa l' anno in cui impresa può iniziare ad aumentare gli ammortamenti, previa dichiarazione dell' amministratore, per importi sotto i 500 mila euro, o previa attestazione del perito o rilascio della dichiarazione di conformità da parte di ente accreditato. La quota non iperammortizzata nel 2017 potrà essere recuperata in coda agli anni di ammortamento ordinario con un ammortamento aggiuntivo pari al 110%, determinato dalla differenza del 140% già utilizzato nel 2017 come super-ammortamento e quanto spettante per l' iperammortamento del 250%. © Riproduzione riservata.